



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 9 agosto 2024 n.111

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 1, comma 3 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 6 agosto 2024;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 MAGGIO 2008 N.81 “CODICE DELLA STRADA” E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

(Modifica dell'articolo 28 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81)

1. Dopo il decimo comma, dell'articolo 28 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81, è inserito il seguente comma 10 bis:
“10 bis. L'allegato D prevede la disciplina per il rilascio di contrassegni per il “parcheggio rosa”, riservato alle donne in gravidanza ed ai neogenitori.”.

Art. 2

(Modifica del comma 1, dell'articolo 39 del Decreto Delegato n.81/2008)

1. Il comma 1, dell'articolo 39 del Decreto Delegato n.81/2008 è così modificato:
“1. I conducenti dei veicoli devono circolare in prossimità del margine destro della carreggiata anche sulle strade a senso unico ed occupare quella libera più a destra quando la carreggiata sia divisa in più corsie, salvo che diversa segnalazione consenta la circolazione, nelle strade a più corsie, per file parallele o sia prevista una circolazione canalizzata. In ogni caso il cambio di corsia deve essere opportunamente segnalato.”.

Art. 3

(Introduzione dell'articolo 39-ter al Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 39-bis del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è aggiunto il

seguinte articolo 39-ter:

“Art. 39-ter
(Circolazione e precedenza nelle rotatorie)

1. Il conducente del veicolo, approssimandosi alla rotatoria, deve moderare la velocità predisponendosi a concedere, e poi concedendo, la precedenza ai veicoli che già stanno percorrendo la rotatoria.
2. Il conducente che intende lasciare la rotatoria alla prima uscita, deve mantenere il proprio veicolo in prossimità del margine destro della carreggiata, segnalando tempestivamente il cambio di direzione. Qualora il conducente intenda proseguire la marcia oltre la prima uscita della rotonda, può entrarvi mantenendo il veicolo sul lato di sinistra o sulla corsia di sinistra del senso di marcia percorso, per poi portarsi progressivamente sul lato destro in prossimità dell'uscita prescelta.
3. Il cambio di corsia all'interno della rotonda o lo spostamento sul lato destro della corsia deve essere tempestivamente segnalato da parte dei conducenti e deve essere effettuato senza arrecare pericolo agli altri veicoli.”.

Art. 4
(Modifica dell'articolo 47 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 47 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 47
(Divieto di sosta)

1. È vietato sostare, oltre che nei luoghi in cui la sosta è vietata mediante l'apposizione di specifica segnaletica:
 - a) in corrispondenza od a meno di 5 metri, salvo diversa segnalazione, dalle intersezioni, dalle fermate dei mezzi di trasporto collettivo, dai passaggi a livello, dalle curve o dai dossi o, comunque, in modo tale da costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
 - b) sullo sbocco dei passi carrabili, sugli attraversamenti pedonali, in seconda fila, nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, negli spazi riservati, davanti ai cassonetti dei rifiuti, sui marciapiedi e quando la parte di carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;
 - c) sulla carreggiata lungo le strade di scorrimento o di collegamento;
 - d) senza adottare le cautele necessarie ad impedire il movimento del veicolo;
 - e) sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, nelle ore e periodi indicati annualmente con apposita ordinanza in previsione della caduta di neve;
 - f) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica;
 - g) nei posti riservati alle persone con disabilità e nei parcheggi rosa riservati alle donne in gravidanza ed ai neogenitori;
 - h) in corrispondenza od a meno di 5 metri dagli idranti, ivi compresi quelli interrati, ove risultino visibili o debitamente segnalati;
 - i) nelle aree verdi o a quelle adibite a parco.”.

Art. 5
(Modifiche all'articolo 50 del Decreto Delegato n.81/2008)

1. L'articolo 50 del Decreto Delegato n.81/2008, è così sostituito:

“Art. 50
(Divieto di trasporto)

1. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente ed in modo tale da non compromettere la sicurezza per se od altri durante la circolazione. È vietato trasportare sui veicoli a motore un numero di persone superiore a quello massimo stabilito nella carta di circolazione.
2. È altresì vietato:
 - a) trasportare altra persona sui velocipedi, salva, per i conducenti maggiorenni, la possibilità di trasporto di un bambino di età inferiore ad otto anni opportunamente assicurato;
 - b) trasportare su ciclomotori appositamente costruiti un numero di persone superiore a quello stabilito nel certificato di omologazione;
 - c) trasportare, a bordo di veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di persone fino ad un massimo di nove posti compreso il conducente e sugli autoveicoli per uso promiscuo nonché sugli autocarri di peso complessivo fino a trentacinque quintali, bambini di statura inferiore a m. 1,50 sui sedili anteriori o posteriori, senza far uso degli appositi sistemi di ritenuta come previsto agli articoli 30 e 32;
 - d) al minore di anni sedici trasportare un passeggero sul ciclomotore.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 57 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)

1. Il secondo comma, dell'articolo 57 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è così modificato:
- “2. Si considera in stato di ebrezza:
 - a) la persona che risulti con un tasso alcoolemico presente nel sangue pari o superiore a 0,50 mg/ml;
 - b) la persona che risulti con tasso alcoolemico superiore a 0 (zero) nel caso di minore di anni 18 o di colui che, abilitato alla guida del veicolo, sta conducendo da meno di tre anni.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)

1. La lettera d), del numero 2, del primo comma, dell'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è così modificata:

“d) guidi un ciclomotore senza aver conseguito la patente di categoria AM;”.
2. La lettera a), del numero 3, del primo comma, dell'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è così modificata:

“a) chiunque viola le disposizioni:
 - 1) dell'articolo 36, lettera b) e lettera d) (*Obblighi generali dei conducenti*);
 - 2) dell'articolo 38, comma 1, lettera b) (*Moderazione della velocità*);
 - 3) dell'articolo 39, comma 2 (*Circolazione sulla destra. Precedenza*);
 - 4) dell'articolo 40, lettere b) e c) (*Distanze di sicurezza ed altri obblighi*);
 - 5) dell'articolo 44, lettere a) e b) (*Efficienza dei veicoli*);
 - 6) dell'articolo 46, lettere b), c), d) del primo comma e secondo comma (*Divieto di sorpasso*);
 - 7) dell'articolo 47, lettere a), f) e g) (*Divieto di sosta*);
 - 8) dell'articolo 48, lettera a) (*Divieto di circolazione con pneumatici che non sono in buone condizioni*), lettera e) (*Divieto di gareggiare in velocità*), nonché lettera f) punto 1 (*divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici*).”.
3. La lettera n *ter*) del numero 3, del primo comma, dell'articolo 60 del Decreto Delegato n.

81/2008 e successive modifiche, è così modificata:

“n *ter*) Chiunque utilizza i contrassegni rilasciati alle persone con disabilità, oppure alle donne in gravidanza e neogenitori con figli di età inferiore ai 24 mesi, in violazione alle prescrizioni di cui agli Allegati C e D.”.

4. Dopo la lettera n *ter*), del numero 3, del primo comma, dell'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera n *quater*):

“n *quater*) Chiunque accede o percorre le rotatorie in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 39-*ter*.”.

5. La lettera a), del numero 5, del primo comma, dell'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è così modificata:

“a) il minore degli anni sedici che trasporta altra persona sul ciclomotore o motoveicolo condotto;”.

6. Dopo il numero 5, del primo comma, dell'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero 6:

“6 Nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in proporzione alla gravità dell'illecito, chiunque supera i limiti di velocità, oltre la tolleranza strumentale di cui all'articolo 10 del Decreto Delegato 27 aprile 2009 n.58, è punito:

- a) se il superamento è sino a 10 km/h, con la sanzione pecuniaria amministrativa di prima categoria;
- b) se il superamento è sino a 35 km/h, con la sanzione pecuniaria amministrativa di seconda categoria;
- c) se il superamento sino a 60 km/h, con la sanzione pecuniaria amministrativa di terza categoria, oltre a quanto previsto dall'articolo 66;
- d) se il superamento è di oltre 60 km/h, con la sanzione pecuniaria amministrativa di terza categoria raddoppiata fino al massimo, oltre a quanto previsto dall'articolo 66.”.

Art. 8

(Introduzione dell'articolo 60-bis al Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo 60-*bis*:

“Art. 60-*bis*

(Guida senza assicurazione)

1. Chiunque circoli alla guida di un veicolo a motore sprovvisto dell'obbligatoria assicurazione, a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di terza categoria, applicata nel massimo senza possibilità di oblazione volontaria. In caso di recidiva, commessa nell'arco di cinque anni dalla data della prima violazione, la sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata.

2. In presenza della violazione di cui al comma 1, gli agenti accertatori provvedono all'immediato ritiro della carta di circolazione ed al sequestro temporaneo amministrativo ai fini di confisca amministrativa del veicolo, che viene esclusivamente custodito presso un'officina od un sito autorizzato. Il veicolo resta sotto sequestro fino a quando il proprietario, ovvero l'autore dell'infrazione, non ha provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione. Detta polizza deve essere esibita all'Autorità di Polizia che ha eseguito l'accertamento, la quale, in tal caso, provvede al dissequestro ed, alla restituzione del veicolo dopo che si sia provveduto al pagamento della sanzione, delle spese di recupero e custodia.

3. Trascorsi quattro mesi dal sequestro del mezzo, senza che il proprietario abbia adempiuto a quanto previsto dal comma 2, il Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti dispone la definitiva confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 7, comma 4. Il veicolo confiscato viene poi

venduto da parte dell'Amministrazione Pubblica al miglior offerente secondo le procedure previste dalla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche ovvero assegnato al custode, su istanza del medesimo, in compensazione delle spese di deposito.”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 61 del Decreto Delegato n.81/2008)

1. La lettera e), del primo comma, dell'articolo 61 del Decreto Delegato n.81/2008, è così sostituita:

“e) 60-bis (Guida senza assicurazione);”.

Art.10

(Modifica dell'articolo 63 del Decreto Delegato n.81/2008)

1. Il primo comma, dell'articolo 63 del Decreto Delegato n. 81/2008, è così sostituito:

“1. Gli agenti accertatori devono procedere all'immediato ritiro della abilitazione a condurre in caso di violazione dell'articolo 48, primo comma lettera f, e delle disposizioni di cui all'articolo 60, primo comma, numero 3, lettere b) ed l) (Divieto di circolazione senza targa, carta di circolazione o di permesso provvisorio), (Guida con patente scaduta) e numero 5 lettere e) ed f) (Omessa annotazione sul documento di guida della variazione di indirizzo), (Mancato pagamento della tassa di vidimazione della patente di guida): il documento è inviato all'Ufficio Registro Automezzi e restituito dopo l'esecuzione degli adempimenti prescritti.”.

Art. 11

(Modifica dell'articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008)

1. Al comma 1, dell'articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 1.3:

“1.3. per un periodo da venti giorni a tre mesi nel caso di conducente che abbia violato il divieto di cui alla lettera f), primo comma, dell'articolo 48”.

Art. 12

(Modifica dell'Allegato A al Decreto Delegato n.81/2008)

1. L'allegato A al Decreto Delegato n.81/2008, è sostituito dall'Allegato A al presente decreto delegato.

Art. 13

(Modifica del Capo VI dell'Allegato B al Decreto Delegato n.81/2008)

1. Al Capo “VI – Segnali che riguardano la fermata e la sosta” dell'Allegato B al Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche è aggiunto il segnale di sosta consentita ai veicoli al servizio di donne in gravidanza e neogenitori muniti di apposito contrassegno di cui all'Allegato B al presente decreto delegato.

Art. 14

(Introduzione dell'Allegato D al Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)

1. Dopo l'Allegato C al Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche è introdotto l'Allegato D, costituito dall'Allegato C al presente decreto delegato.

Art. 15
(Abrogazioni)

1. Come conseguenza del diverso regime sanzionatorio previsto all'articolo 66, comma 1, punto 1.3, è abrogata la lettera o), del comma 2 dell'articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche.
2. In considerazione dell'inserimento dell'articolo 60-bis è abrogato il comma 4, dell'articolo 56 del Decreto Delegato n.81/2008 con conseguente depenalizzazione della condotta di guida senza assicurazione obbligatoria.
3. È abrogato il Decreto Delegato 15 gennaio 2024 n.5. Sono fatti salvi gli effetti ed atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso. Vi è reviviscenza della lettera p), del comma 2 dell'articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche.
4. È abrogato il Decreto Delegato 15 marzo 2024 n.52. Sono fatti salvi gli effetti e gli atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 agosto 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Milena Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi

ALLEGATO A

"ALLEGATO A al Decreto Delegato n.81/2008

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzione di prima categoria	da euro	100,00 (cento/00)
	ad euro	350,00 (trecentocinquanta/00)
Sanzione di seconda categoria	da euro	200,00 (duecento/00)
	ad euro	650,00 (seicentocinquanta/00)
Sanzione di terza categoria	da euro	500,00 (cinquecento/00)
	ad euro	1.000,00 (mille/00)

Le sanzioni di seconda e terza categoria sono raddoppiate in caso di recidiva e negli altri casi previsti dal presente codice.”.

ALLEGATO B



Sosta consentita ai veicoli al servizio di donne in gravidanza e neogenitori muniti di apposito contrassegno

ALLEGATO C

"ALLEGATO D al Decreto Delegato n.81/2008

Art. 1

(Contrassegno del parcheggio rosa per donne in gravidanza e neogenitori)

1. Il contrassegno del parcheggio rosa per donne in gravidanza e neogenitori viene rilasciato dal Comando della Polizia Civile alle persone residenti a San Marino qualora siano:
 - a) donne in gravidanza dal terzo mese;
 - b) genitori, anche adottivi od affidatari, di minori di età pari od inferiore ai 24 mesi, in possesso di patente di cat. B (o superiore) in corso di validità;
2. La domanda di rilascio del contrassegno deve essere accompagnata da certificazione del Dirigente della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia oppure dal Dirigente della U.O.C. Pediatria attestante la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 1.
3. Il Comando della Polizia Civile rilascia il contrassegno al richiedente avente diritto, o a soggetto debitamente delegato, ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 e successive modifiche.
4. In caso di utilizzo, il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile nel caso di eventuali controlli.

Art. 2

(Validità e restituzione)

1. Il contrassegno ha una validità complessiva massima di 30 mesi, a decorrere dal terzo mese di gravidanza della madre sino al raggiungimento dei due anni di età del minore.
2. Il titolare deve restituire entro quindici giorni il contrassegno in originale al Comando della Polizia Civile al superamento del termine previsto al comma 1.
3. In caso di furto o smarrimento dello stesso, è possibile richiedere duplicato del contrassegno presentando al Comando della Polizia Civile apposita istanza motivata a cui deve essere allegata la denuncia di smarrimento del precedente contrassegno presentata ad uno dei Corpi di Polizia.
4. La riproduzione ed il conseguente utilizzo di un contrassegno inesistente o l'alterazione di un contrassegno autentico è punita con sanzione pecuniaria amministrativa di seconda categoria e nei casi in cui la fattispecie costituisca reato, dalle disposizioni vigenti del Codice Penale.

Art. 3

(Accessibilità)

1. Il contrassegno del parcheggio rosa in corso di validità conferisce il diritto a parcheggiare negli appositi parcheggi rosa debitamente individuati con la segnaletica prevista dall'Allegato B, capo VI.
2. Il contrassegno è utilizzabile solo all'interno del territorio della Repubblica di San Marino.
3. L'uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste all'articolo 2, comporta il ritiro immediato dello stesso da parte dei funzionari dei Corpi di Polizia preposti al controllo.

Art. 4
(Modello di contrassegno)

1. Il contrassegno rilasciato dal Comando della Polizia Civile è conforme al modello in calce al presente articolo. Esso contiene:
 - a) sul fronte:
 - 1) il simbolo di donna in gravidanza affiancata da un passeggino di colore bianco su sfondo rosa;
 - 2) la data di scadenza del contrassegno;
 - 3) il numero di serie del contrassegno;
 - 4) il nome dell'autorità che rilascia il contrassegno (Corpo di Polizia Civile);
 - 5) la scritta in stampatello: "Contrassegno di parcheggio per donne in gravidanza e neogenitori";
 - 6) lo stemma ufficiale della Repubblica di San Marino.
 - b) sul retro:
 - 1) i dati relativi al titolare del contrassegno (madre o padre del bambino) ovvero cognome, nome, codice I.S.S., firma.".

SCHEMA DI CONTRASSEGNO



VALIDITÀ

Scade il _____

Contrassegno Nr. _____

**REPUBBLICA DI SAN MARINO
CORPO DI POLIZIA CIVILE**


**Contrassegno di parcheggio
per donne in gravidanza e neogenitori**



COGNOME _____

NOME _____

CODICE ISS NR. _____



FIRMA

Il presente permesso autorizza la sosta nelle aree di parcheggio riservate alle donne in gravidanza e neogenitori e deve essere esposto sul cruscotto del veicolo in modo che siano chiaramente visibili la validità ed il nr. del contrassegno per i controlli.

La sosta non deve arrecare intralcio agli altri veicoli o disagio ai pedoni.

Il contrassegno non è più valido e deve essere restituito al Corpo di Polizia Civile quando non sussistono più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.